

Tutte le bugie sull'INPS. Anche nel 2009 l'Istituto guadagna.

Lo scorso settembre il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, ha approvato le nuove previsioni di bilancio per il 2009 e, a sorpresa, si è stimato che l'Istituto guadagnerà 5,9 miliardi di euro, il doppio di quanto messo a budget lo scorso inverno.

Parte di questo successo sarebbe dovuto al ritocco delle aliquote contributive, all'aumento delle iscrizioni,



soprattutto da parte di immigrati, nonché al recupero dell'evasione.

Non si tratta però di una vera sorpresa, dal momento che già lo scorso anno l'Inps aveva chiuso il conto economico con un utile di 6,8 miliardi di euro, a dimostrazione del fatto che la previdenza non è, come tanti affermano, un enorme buco nero nei conti dello Stato.

Tuttavia, nemmeno questo sorprendente risultato potrà cambiare le pessimistiche previsioni della Ragioneria generale dello Stato sul futuro del sistema pensionistico italiano.

Per giustificare l'assenza di adeguamenti delle pensioni al costo della vita e il susseguirsi di riforme sulle pensioni sempre più penalizzanti, si continua quindi a sostenere che la spesa pensionistica italiana sia una delle più alte in Europa, dimenticandosi però

che il dato italiano è al lordo dell'imposizione fiscale, mentre quello della maggior parte degli altri paesi è al netto.

Troppo spesso poi, si dimentica anche che l'Inps si fa carico non solo delle pensioni, ma anche dell'assistenza che, in altri Paesi, è risolta con altre forme di spesa pubblica.

Si tratta di dati che non si possono ignorare quando si vanno a comparare i sistemi pensionistici dei diversi Paesi dell'Unione.

A sostegno delle campagne pessimistiche sul sistema pensionistico italiano poi, ci sono le proiezioni demografiche di Eurostat che prevedono un incremento delle spesa pensionistica via via maggiore a causa dell'invecchiamento della popolazione a fronte di una forza lavoro sempre minore a causa del calo delle nascite.

A Isernia, Carlo Fatuzzo e Filomena Calenda attaccano i politici: la pensione è un'elemosina e l'INPS si fa i tesoretti.

“Non c'è nessun tesoro dell'Inps, sono semplicemente le pensioni non pagate per via dell'innalzamento dei limiti di età, tutti soldi che vanno immediatamente restituiti ai legittimi proprietari, i pensionati”.

Queste le parole del Segretario nazionale del Partito Pensionati Carlo Fatuzzo in un incontro pubblico a Isernia, lo scorso 14 settembre che ha aggiunto: di fronte al rincaro dei beni di prima necessità e all'aumento dei costi del servizio sanitario, gli interventi messi in campo finora dal Governo non bastano, ecco perché ricorrere ai fondi detenuti dall'Inps, diventa quanto mai necessario.

Fatuzzo, invitato a Isernia dalla Resonsabile regionale del Partito Pensionati, Filomena Calenda, non ha risparmiato bacchettate

per nessuno, maggioranza, opposizione e anche i sindacati della Triplice, tutti colpevoli di disinteressarsi dei reali problemi dei quasi venti milioni di pensionati.

“Da destra e da sinistra siamo ancora in attesa delle tante promesse - ha detto Fatuzzo - che si passi dall'elemosina attuale ad una pensione degna di tale nome”.

“Le nostre richieste - ha concluso il leader dei Pensionati - sono semplici e chiare: che venga restituito ai pensionati il tesoretto dell'Inps; che le pensioni vengano aumentate in base al reale aumento del costo della vita istituendo un paniere istat ad hoc per i pensionati; nonché l'anticipo facoltativo di cinque anni sull'età di pensione per chi assiste un familiare non autosufficiente”.

BP

Secondo l'istituto di statistica, il periodo critico dovrebbe scattare già nel 2039 e fino al 2050.

Le previsioni demografiche tuttavia, non sono una certezza e sono quindi opinabili e controvertibili; i governi possono cambiarle attuando una serie di politiche atte ad evitare questo invecchiamento. Si potrebbe per esempio incentivare le nascite imitando il modello francese di detassazione per le famiglie

numerose, ma anche agire sull'immigrazione, aumentandone i flussi.

Senza contare che la riforma Dini, una volta completato il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, neutralizzerebbe gli effetti anche della più catastrofica delle previsioni demografiche, mettendo certamente al sicuro i conti della previdenza, ma non i redditi dei pensionati, presenti e futuri.

BP

SOMMARIO

Tutte le bugie sull'INPS. Anche nel 2009 l'Istituto guadagna

pag. 1

Ex lavoratori in Svizzera: Elisabetta Fatuzzo ha presentato una proposta di legge al Parlamento

Gli indebiti previdenziali

Indennità integrativa speciale INPDAP

pag. 2

Domande di invalidità, handicap, disabilità: dal 1 gennaio 2010 il parere del medico INPS diventa vincolante

pag. 4

L'On. CARLO FATUZZO risponde in diretta a quesiti in materia previdenziale e pensionistica nella rubrica "SPORTELLO PENSIONI" in onda su:

Sky 866 Supertv Telemare: mercoledì 21:30-22:30 giovedì 20:00-21:00 venerdì dalle ore 22:00 alle ore 23:00

Telelombardia: lunedì 7:45-8:30 TeleMilano PiùBlu Lombardia: giovedì 19:30-20:30

Elisabetta Fatuzzo ha presentato una Proposta di Legge al Parlamento a favore dei pensionati che hanno lavorato in Svizzera



Elisabetta Fatuzzo, consigliere regionale del Partito Pensionati, ha presentato una Proposta di Legge al Parlamento con la quale s'intende risolvere l'annosa questione del ricalcolo delle pensioni degli italiani che hanno lavorato in Svizzera, i cosiddetti frontalieri.

Sulla base di una Convenzione tra l'Italia e la Svizzera, i cittadini italiani che avevano lavorato in Svizzera e non avevano ancora beneficiato di prestazioni previdenziali elvetiche, una volta raggiunti i requisiti di vecchiaia o di anzianità per richiedere la pensione secondo le leggi italiane, avevano la facoltà di chiedere il trasferimento in Italia dei contributi versati in Svizzera.

Tuttavia l'INPS nel liquidare le pensioni dei frontalieri, invece di applicare la normativa italiana, parametrava l'ultima retribuzione percepita in Svizzera dal pensionato sulla base delle aliquote contributive elvetiche, che sono molto più basse di quelle italiane. In questo modo i frontalieri si sono ritrovati a percepire pensioni assai più basse di quelle che avrebbero percepito dalla Svizzera.

Tuttavia il 6 marzo del 2006, dopo una serie di

sentenze favorevoli ai frontalieri, la Corte di Cassazione, stabilì che, per i lavoratori italiani che hanno lavorato in Svizzera e sono andati in pensione prima del 2002, *«la pensione va ricalcolata applicando le norme attualmente in vigore in Italia che non prevedono alcun criterio di riparametrizzazione delle retribuzioni pensionabili sulla base dell'entità della contribuzione versata»*.

Per evitare le migliaia di possibili ricorsi e per mere esigenze di bilancio, con la legge finanziaria 2007, si è voluta introdurre al comma 777 dell'art.1 un'interpretazione autentica con efficacia retroattiva che ha di fatto bloccato tutti i ricorsi pendenti e futuri da parte dei frontalieri.

Con questa proposta di Legge al Parlamento, il Partito Pensionati chiede che sia abrogato il comma 777 dell'art. 1 della finanziaria 2007, per evitare sia il disconoscimento delle sentenze della Suprema Corte, ma anche un ingiusto nocumento ai lavoratori frontalieri, solo per mere esigenze di bilancio che niente hanno a che fare con il principio di equità e il rispetto dei diritti.

BP

Proposta di Legge al Parlamento

**Norme in materia di ricalcolo delle pensioni svizzere per i lavoratori frontalieri
Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007**

di iniziativa del consigliere Elisabetta Fatuzzo (Gruppo Partito Pensionati)

Relazione

Il presente progetto di legge intende risolvere il problema del ricalcolo delle pensioni svizzere per i lavoratori frontalieri, quei cittadini italiani che, pur mantenendo la propria residenza in Italia, prestano attività lavorativa all'estero, vicino ai confini nazionali.

I lavoratori frontalieri che vivono e lavorano nell'Unione europea, godono del principio della non discriminazione e del pari trattamento per quanto riguarda, ad esempio, la retribuzione, i termini di licenziamento o la reintegrazione professionale.

Secondo gli accordi bilaterali, l'articolo 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, ratificato dalla legge 18 maggio 1973, n. 283, prevedeva che i cittadini italiani abbiano la facoltà di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurativo in caso di vecchiaia (o di anzianità) secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera.

In base a tale normativa, l'INPS, per coloro che avessero lasciato la Svizzera e fossero andati in pensione tramite il trasferimento dei contributi elvetici in Italia (fino al 30 giugno 2002), aveva liquidato le prestazioni pensionistiche degli emigrati prendendo a riferimento, come base di calcolo, la retribuzione percepita in Svizzera, ma successivamente riparametrata sulla base dell'aliquota contributiva svizzera molto più bassa rispetto a quella applicata in Italia (nel 2006 l'8 per cento contro il 32,7 per cento), con conseguente riduzione della retribuzione pensionabile.

Il 6 marzo 2004, la Corte di Cassazione, con un'importante sentenza, stabilì che, per i lavoratori italiani che abbiano lavorato in Svizzera e siano andati in pensione prima del 2002, *«la pensione va ricalcolata applicando le norme attualmente in vigore in Italia che non prevedono alcun criterio di riparametrizzazione delle retribuzioni pensionabili sulla base dell'entità della contribuzione versata»*.

Per evitare di migliaia di potenziali ricorsi e di elevatissimi oneri finanziari a carico delle Casse dell'INPS, e della probabile mancanza di copertura finanziaria, le autorità competenti ed il legislatore hanno deciso di emanare una disposizione che superasse il contenzioso.

Nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), infatti, è stata inserita una norma interpretativa (articolo 1, comma 777) che, di fatto, riconosce la correttezza del calcolo della contribuzione elvetica utilizzato dall'INPS prima della sentenza della Corte di Cassazione, bloccando, così, tutti i ricorsi pendenti contro l'INPS, da parte di tutti gli ex emigrati, che avevano richiesto il ricalcolo della pensione.

L'articolo 1, comma 777, interpreta con efficacia retroattiva l'articolo del 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. L'INPS liquida le prestazioni pensionistiche di questi lavoratori prendendo a riferimento come base di calcolo la retribuzione percepita in Svizzera, ma riparametrata sulla base dell'aliquota contributiva svizzera notevolmente più bassa rispetto a quella vigente in Italia, con conseguente riduzione della retribuzione pensionabile.

La suddetta norma stabiliva, in ogni caso, che *«Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge»*. Ciò significa che chi aveva ricevuto gli arretrati ricalcolati dall'INPS li manteneva acquisiti.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5048 del 5 marzo 2007, ritenendo che potesse sussistere *«il presupposto della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità»* dell'articolo 1, comma 777, della legge finanziaria 2007, rinviò alla stessa Corte costituzionale la questione di legittimità di tale norma.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 172 depositata il 23 maggio 2008 stabilì che le pensioni in oggetto non potranno essere ricalcolate con il sistema più favorevole prescritto da alcune sentenze della Corte di cassazione che teneva conto della retribuzione effettivamente percepita in Svizzera e che avrebbe fatto aumentare gli importi pensionistici.

Il presente disegno di legge, che si compone di un unico articolo, ha la finalità di abrogare il comma 777 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, per evitare sia il disconoscimento delle sentenze della Suprema Corte, sia l'adozione da parte dell'INPS del meccanismo di calcolo meno favorevole per i lavoratori, ripristinando, quindi, la precedente interpretazione dell'articolo 5 dando soddisfazione ai lavoratori pensionati sulla base di principi di equità e rispetto dei diritti.

Articolo 1

1. Il comma 777 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è abrogato

F.to Elisabetta Fatuzzo (Partito Pensionati)

Pensionati, all'attacco!

Trimestrale del Gruppo Partito Pensionati in Consiglio Regionale della Lombardia

Anno II, Numero 3 - Settembre 2009

Registrazione al Tribunale di Milano n.41 del 17/01/2008

Direttore Responsabile: Elisabetta Fatuzzo

Redazione: Brigida Pascale

Segreteria di redazione: Ivana Gola, Mario Barco, Pietro Marangoni

Illustrazioni, grafica e vignette: Marcello Barenghi

Proprietario ed Editore: Gruppo Consiliare Partito Pensionati

Consiglio Regionale della Lombardia, via Fabio Filzi 29,
20124 Milano

Direzione, redazione, amministrazione: via F. Filzi 29,
20124 Milano, tel. 0267482603 - fax 0267482577

Stampa: Grafiche Granata Srl, via Trebbia 21/23, Rozzano
Fr. Quinto Stampi

Gli indebiti previdenziali

In via generale il codice civile stabilisce, all'art. 2033, che "chi esegue un pagamento non dovuto ha il diritto di ottenere indietro quanto corrisposto". Per quanto concerne gli indebiti previdenziali, ovvero le somme che l'Inps ha corrisposto al pensionato che non ne aveva diritto, esistono tuttavia alcune deroghe.

Il diritto alla ripetizione degli indebiti pensionistici, infatti, è stato disciplinato, nel corso del tempo da diverse disposizioni quali:

- l'art. 80, terzo comma, del regio decreto n. 1422/1924 il quale stabiliva che la restituzione degli indebiti non poteva essere richiesta una volta trascorso un anno, salvo in caso di dolo da parte dell'interessato;

- l'art. 52 della L. 88/1989 che introduce una sanatoria impedendo di fatto all'ente di pretendere la restituzione dell'indebito anche entro l'anno

- l'art. 13 della L. 412/1990 che ha stabilito che la sanatoria di cui sopra opera solo in relazione alle somme indebitate corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia stata espressa comunicazione all'interessato.

Inoltre, l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, di cui l'ente non sia già a conoscenza, consente la ripetibilità della somme indebitamente percepite.

L'Inps infatti, deve verificare annualmente le situazioni reddituali dei pensionati che possono incidere sul diritto e sulla misura delle prestazioni previdenziali e, qualora venga accertato un indebitamento pensionistico, deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate nei periodi ai quali si riferisce la

dichiarazione entro l'anno successivo. In questo caso l'Inps procederà anche al recupero delle somme indebitamente erogate nei periodi successivi alla data in cui è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato.

Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, le somme erogate non sono ripetibili.

Invitiamo quindi tutti coloro che si trovano in tale situazione a presentare ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 13 legge 412/90.

L'Inps può procedere al recupero degli indebiti previdenziali che si siano verificati a causa della mancata considerazione dei redditi conosciuti dall'Ente e incidenti sul diritto e sulla misura della pensione, purchè la notifica dell'indebito avvenga entro l'anno successivo a quello di cui si è avuta conoscenza di tali redditi.

Il diritto di credito al recupero degli indebiti pensionistici è soggetto a prescrizione decennale, la quale decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito, mentre nel caso in cui l'indebito sia collegato a situazioni che devono essere comunicate dal pensionato, il termine decorre dalla data di cominciamento.

Gli indebiti pensionistici successivi al 1 gennaio 2001 che risultano ripetibili devono essere recuperati mediante compensazione con crediti vantati dal pensionato nei confronti dell'Istituto; mediante trattative sulle prestazioni o mediante rimesse in denaro.

La compensazione è sempre usata nel caso in cui il debito e il credito si riferiscano a prestazioni erogate allo stesso

titolo per periodi coincidenti, in tutto o in parte; in tal caso le somme corrisposte indebitamente sono da ritenersi anticipazioni delle somme dovute.

Lo stesso discorso vale anche quando le prestazioni di debito e credito siano di tipo diverso, ma corrisposte indebitamente e dovute in periodi coincidenti.

Per quanto concerne le trattenute, il recupero delle somme indebitamente erogate può interessare indistintamente tutte le prestazioni pensionistiche di cui il debitore fruisce sia la momento della notifica che in un periodo successivo alla stessa; in ogni caso, l'ammontare delle trattenute non potrà superare un quinto della prestazione.

Salvo il caso in cui la prestazione indebita sia dovuta al dolo dell'interessato, le somme da recuperare non possono essere gravate di interessi.

Nel caso il debitore sia titolare di più trattamenti pensionistici la trattenuta di un quinto viene operata su ciascun trattamento, fermo restando il limite del trattamento minimo

Le trattenute su assegni familiari, pensione e assegno sociale nonché invalidità civile, possono essere operate solo se l'indebito è stato erogato per titolo di prestazione identico.

Quando non sia possibile al recupero dell'indebito mediante trattenuta sulla prestazione, quando per esempio l'importo della pensione non lo consente, o ancora quando il soggetto non sia titolare di prestazioni pensionistiche o di crediti nei confronti dell'ente pensionistico, si procede alla notifica dell'indebito con contestuale richiesta di pagamento da effettuarsi entro 30 giorni, pena il ricorso all'azione legale da parte dell'Istituto per il recupero coattivo dell'indebito.

BP

Indennità integrativa speciale INPDAP



di Pietro Marangoni
Consulente previdenziale del Partito Pensionati

Con la sentenza n. 219 del 27 marzo 2009, la Corte dei Conti (sezione giurisdizionale Puglia) ha riconosciuto ai dipendenti pubblici cessati anticipatamente dal servizio, il diritto a godere dell'indennità integrativa speciale in misura intera, una volta raggiunta l'età pensionabile di vecchiaia (60 anni per le donne e 65 per le donne).

La decisione della Corte dei Conti tiene conto di quanto disposto dalla legge 79/83 che all'art. 10 stabilisce:

"Le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per

l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità a favore dei superstiti".

Tuttavia l'INPDAP, considerando superata tale normativa dall'art. 21 della legge 730/83, continua a negare il riconoscimento dell'indennità integrativa speciale anche ai dipendenti pubblici cessati anticipatamente che hanno compiuto i 60 anni se donne e i 65 se uomini.

Il Partito Pensionati consiglia agli interessati di inoltrare domanda scritta all'INPDAP che deve rispondere entro 30 giorni. In caso di mancato accoglimento della domanda di riqualificazione della pensione, sarà possibile presentare ricorso ai comitati di vigilanza dell'INPDAP entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.



Per consulenze su pensioni e previdenza, o per ricevere gratuitamente questo giornalino chiama il numero
0267482603

Domande di invalidità, handicap, disabilità: dal 1 gennaio 2010 il parere del medico INPS diventa vincolante

Il decreto-legge "anticrisi" approvato dal Consiglio dei Ministri (decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78), introduce anche alcune novità in materia d'invalidità civile.

L'art. 20 del decreto, infatti, reca il titolo "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile" e modifica completamente le modalità di presentazione delle domande, le modalità di accertamento e il ricorso giurisdizionale.

Il decreto stabilisce che dal 1 gennaio 2010, le domande di accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità, sordomutismo), dell'handicap (L. 104/1992) e delle disabilità (L. 68/1999), corredate del certificato medico che le attesta, verranno presentate esclusivamente all'INPS che provvederà all'invio, per via telematica, all'Asl di competenza per la convocazione.

Attualmente le domande si presentano alla segreteria della Commissione di accertamento presso l'Asl di residenza che provvede a fissare la data di accertamento nel termine di 90 giorni.

Per quanto concerne l'accertamento, il decreto stabilisce che, sempre a far data dal 1



gennaio 2010, la Commissione dell'Asl sarà integrata da un medico dell'INPS, il quale molto probabilmente avrà facoltà di veto all'interno della commissione, dal momento che l'articolo in questione dice molto chiaramente che "in ogni caso, l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS".

La successiva permanenza dei requisiti sanitari è affidata all'INPS.

Non è chiaro se questa indicazione riguarderà solo le verifiche a campione oppure ogni procedimento di revisione o di rivedibilità anche se stabilito dalla Commissione Usl.

Attualmente l'accertamento viene effettuato da una specifica Commissione presente in ogni Azienda Usl che, redatto il verbale, lo trasmette alla Commissione di verifica dell'INPS che ha tempo 60 giorni per

confermare l'esito, oppure per sospendere il procedimento richiedendo chiarimenti alla Commissione Usl, oppure per convocare a visita l'interessato per approfondimenti; la presenza del medico INPS introdotta dal decreto lascia supporre che il passaggio di verifica, che ora comporta almeno 60 giorni di attesa, verrà soppresso.

Novità anche sul fronte della concessione delle provvidenze

economiche che oggi è espressamente attribuito alle Regioni, mentre l'INPS si occupa della sola erogazione; con un accordo quadro fra il Ministero della Salute e la Conferenza di Stato e Regioni le competenze di concessione dovrebbero passare direttamente all'INPS. Nei ricorsi contro i verbali e contro la mancata concessione delle provvidenze, l'INPS diventa l'unica controparte e nel caso in cui un giudice nomini un consulente tecnico (cioè un medico che valuti per conto del tribunale l'effettiva condizione sanitaria di chi ricorre), questi dovrà obbligatoriamente essere affiancato nelle indagini da un medico INPS. In conferenza stampa, il Governo ha dichiarato che, con queste disposizioni intende garantire tempi più rapidi e modalità di più chiarezza per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità. Si tratta indubbiamente di obiettivi encomiabili che, si spera, vengano realizzati. Resta tuttavia una certa perplessità circa il diritto di veto del medico INPS che priva le decisioni della Commissione dell'attributo della collegialità e, in un certo, sembra renderla superflua. BP



Pensionati

Elisabetta Fatuzzo

28-29 marzo 2010

Elezioni Regionali Lombardia

www.partitopensionati.it

Partito pensionati - piazza Risorgimento, 14 - 24128 Bergamo

tel. 035 - 253487 Fax 035 - 4326799

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2010

Tessera ordinaria: 55 euro - Tessera simpatizzante: 5 euro

Per iscriversi inoltrare richiesta a: Partito Pensionati, p.zza Risorgimento 14 - 24128 Bergamo - tel. 035-253487 fax 035-4326799 oppure effettuare il versamento con bollettino sul cc postale n. 15110216 intestato al Partito Pensionati, p.zza Risorgimento 14 - 24128 Bergamo e inviare il bollettino via fax al n. 035-4326799